

INDIE

Avv. VITTORIO FEDATO  
S. Croce, 269 - 30135 VENEZIA  
Tel. 041/710568 - Fax 041/2756473

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL FRIULI VENEZIA GIULIA

- TRIESTE -

RICORSO

della FARMACIA ALLA STAZIONE del dott. FABIO CANALI (cf CNLFBA54E04A757X - pi 02866790278), sita in Viale Garibaldi 3, Ronchi dei Legionari (Go), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fedato del foro di Venezia (fax 041/2756473 - pec vittorio.fedato@venezia.pecavvocati.it - CF FDTVTR59L01D548R) e dall'avv. Mersedes Giuseppin del foro di Venezia (fax 040/3489077 - pec mersedes.giuseppin@venezia.pecavvocati.it) presso lo studio della quale in Trieste, via S.Lazzaro 19, è elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine del presente atto

contro

la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, presso la sede della Giunta Regionale in 34124 Trieste, Piazza Unità d'Italia 1

nonché, per quanto occorra, contro

l'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 "ISONTINA", in persona del legale rappresentante pro tempore nella sede in 34170 Gorizia, Via Vittorio Veneto 171

ed ancora, per quanto occorra, contro

il COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI, in persona del Sindaco pro tempore, nella sede municipale in 34077 Ronchi dei Legionari (Go), Piazza Unità 1

notiziandone, per quanto occorrente

l'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore nella sede dell'Ordine in 34170 Gorizia, Via Terza Armata 137

in punto

annullamento in parte qua della Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 42 del 16 gennaio 2013 (pubblicata sul BUR FVG n. 5 del 30.01.2013 - doc.1), nella parte in cui ha individuato, "ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012, la

MANDATO: Io sottoscritto Fabio Canali nella mia qualità di titolare della Farmacia alla Stazione del dott. Fabio Canali (pi 02866790278), con sede in Viale Garibaldi 3, Ronchi dei Legionari (Go) delego gli avv. Vittorio Fedato e Mersedes Giuseppin del Foro di Venezia, a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, conferendo loro, anche disgiuntamente, tutti i poteri inerenti al mandato alle liti, ivi compreso quello di sottoscrivere gli atti, transigere, conciliare e rinunciare agli atti ed alla azione, proporre motivi aggiunti anche rispetto ad ulteriori autonomi provvedimenti, sostituire altri a sé.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 28 del D.Lvo n. 196/2003 e succ. mod. e int., presto il mio consenso informato al trattamento dei dati personali.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Mersedes Giuseppin in Trieste via San Lazzaro 19.

f.to  
Fabio Canali

E' autentica  
f.to Vittorio Fedato

f.to Mersedes Giuseppin

Stampa: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
Data - 2 MAR 2013  
Prot. n. 1016 del 18/03/13  
FCS. N. 20220/13

(nuova) sede farmaceutica per il Comune di Ronchi dei Legionari nel rione Selz fino alla via San Lorenzo", e, conseguentemente, nella parte in cui bandisce, anche relativamente alla nuova sede di farmacia individuata in Comune di Ronchi dei Legionari, il concorso straordinario per l'assegnazione di detta sede; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare, per quanto occorrente: - della nota prot. n. 18539 del 5.11.2012 della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (doc.2); - della nota prot. n. 20217 del 28.11.2012 della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (doc.3); - della nota prot. n. 20617 del 4.12.2012 della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (doc.4); - per quanto occorrente della nota prot.n. 41953 dell'11.12.2012 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", non conosciuta e relativamente alla quale ci si riserva sin d'ora la proposizione di motivi aggiunti; - per quanto occorrente della nota prot.n. 530/2012 dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia (doc.5); - in parte qua della deliberazione n. 197 del 26 novembre 2012 della Giunta del Comune di Ronchi dei Legionari (doc.6), nella parte in cui ha individuato in subordine ed in alternativa alla zona aeroportuale e alla zona del centro commerciale Ramonda, due nuove sedi farmaceutiche in Comune di Ronchi dei Legionari, nel rione di Selz-via San Lorenzo e lungo la via Redipuglia; - se ed in quanto occorrente della nota prot.n. 30805 del 5.12.2012 del Comune di Ronchi (doc.7) di risposta alla nota prot. n. 20617 del 4.12.2012 della Regione Autonoma FVG, nella parte in cui ribadisce l'individuazione in alternativa a quelle prima indicate, delle nuove sedi in Rione Selz fino a via San Lorenzo e Via Redipuglia; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, riservandosi inoltre sin d'ora la proposizione di motivi aggiunti nei confronti dei provvedimenti e degli atti ora impugnati quando saranno conosciuti tutti gli atti della sequenza procedimentale.

\* \* \*

### **Cenni di fatto**

Premessa. Il dott.Fabio Canali, dal novembre del 1995, è titolare della Farmacia urbana denominata "Alla Stazione", sita a

Ronchi dei Legionari, quartiere Vermeigliano, in viale Garibaldi n.3.

La predetta Farmacia è stata istituita con Decreto del Ministero della Sanità - Medico Provinciale n.543/SAN nell'ormai lontano 10 marzo 1965 (doc.8)

Detto decreto aveva individuato questa come seconda farmacia del Comune di Ronchi dei Legionari, ritenendola necessaria per assicurare una adeguata assistenza farmaceutica ad alcune zone del Comune, in particolare la zona di Vermeigliano, quella limitrofa delle cc.dd. Cave di Selz, ed altre aree vicine alla linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone.

Il decreto del Medico Provinciale aveva, infatti, determinato che la farmacia stessa dovesse essere ubicata in una sede comprendente *"il territorio ad est della linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone"* e *"pertanto delimitata, da una parte dal tracciato della ferrovia stessa e dall'altra dal confine comunale"* (così testualmente il decreto del Medico Provinciale - doc.8).

Attualmente l'ambito della farmacia di cui il ricorrente è titolare, è delimitato, da un lato dalla linea ferroviaria Ronchi nord, valicabile essenzialmente attraverso dei passaggi a livello ed un unico sottopasso collocato tra Vermeigliano e Selz, dall'altro dal tracciato dell'Autostrada Trieste - Venezia, che cinge e chiude le zone di Vermeigliano e di Selz, e le altre vicine aree del territorio comunale verso il Carso.

Tali elementi "fisici" delimitano e costringono in direzione est e nord-est l'area della Farmacia "Alla Stazione", lasciandola di fatto senza possibilità di espansione nell'ambito comunale, con un bacino di circa 3.000 utenti (che comprendono Vermeigliano, Selz ed aree limitrofe), a fronte, invece, di tutto il restante territorio comunale, che conta circa 9.000 abitanti, e che dal centro si estende a sud-ovest verso la zona dell'Aeroporto, a ovest verso e lungo il quartiere di Soleschiano, a nord-ovest lungo la via Redipuglia, a sud verso il quartiere di San Vito e il territorio del comune di Staranzano (vedi planimetrie doc.9).

Va sottolineato, in particolare, come la realizzazione del tracciato autostradale, avvenuta in epoca successiva al decreto del Medico Provinciale, abbia fortemente limitato e pressochè completamente precluso lo sviluppo e l'espansione delle aree poste ad est della linea ferroviaria Ronchi Nord; d'altra parte anche la linea ferroviaria

rappresenta un importante ostacolo fisico all'espansione e sviluppo di questa parte del territorio comunale.

E' dunque per questa ragione che la residenzialità e le attività nel Comune di Ronchi (con la creazione di attività, servizi ed uffici complementari a tale espansione), si sono sviluppate - e non potevano che svilupparsi - nelle opposte direzioni che si sono prima indicate: in particolare verso l'aeroporto, nella zona di S.Vito e verso il Comune di Staranzano, nella zona di Soleschiano, lungo via Redipuglia e verso il centro commerciale posto in adiacenza a tale via in direzione del vicino comune di Fogliano.

Parallelamente, l'ambito territoriale di riferimento della farmacia "Alla Stazione" (Vermegliano e Selz) ha visto invece lentamente ma inesorabilmente diminuire il numero delle attività commerciali, dei servizi e degli uffici operanti.

Né tale conformazione d'ambito della Farmacia "Alla Stazione" negli anni passati e recenti, ha subito modifiche o revisioni per riequilibrare la situazione, ai fini di una equa distribuzione sul territorio delle due sedi farmaceutiche esistenti in Comune di Ronchi: infatti, ancora nell'estate del 2005 l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - facendo riferimento ad una ormai incongrua ed anacronistica situazione geografica e territoriale --confermava, senza revisione alcuna per il Comune di Ronchi la stessa pianta organica vecchia di quarant'anni (vedi doc. 10)

\*

Come certo è noto con il D.L. 24.1.2012 n. 1 (c.d. Decreto liberalizzazioni), convertito poi con modifiche in Legge 24.03.2012 n. 27 (con decorrenza dal 25.3.2012), sono state introdotte varie disposizioni per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Tale decreto, al suo articolo 11, ha previsto alcune modifiche delle normative vigenti in materia di farmacie (in particolare la Legge n. 475 del 2 aprile 1968) volte al *"Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria"*.

Prevedendo il nuovo testo degli artt. 1 e 2 della legge 475/1968, come sostituiti dall'art.11, comma 1, lett.a) e c), l'istituzione di nuove

farmacie, secondo la definizione di un dato rapporto con il numero degli abitanti, e dovendosi procedere alla identificazione, nei territori dei vari comuni, delle zone ove collocare le nuove farmacie da istituire, “al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, il Comune di Ronchi dei Legionari con deliberazione n. 75 del 23.4.2012 - e dunque in modo rituale e tempestivo rispetto al termine di cui all’art. 11, comma 2 della Legge n. 27/2012 - ha individuato due nuove sedi farmaceutiche nella zona aeroportuale e nella zona del centro commerciale ubicato a nord-ovest, quasi verso il limite del confine comunale lungo via Redipuglia (doc.11).

Tali zone sono state motivatamente identificate dal Comune, secondo i criteri fissati dall’art. 2 della legge n. 475/1968 nuovo testo, come quelle più idonee ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio (esse infatti vanno a “coprire” tutta quella grande parte del territorio comunale completamente sfornita di farmacie, a nord, ad ovest e a sud del centro) e a garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (ad es. zona di S.Vito e zona aeroportuale, zona di Soleschiano, propaggini più estreme di via Redipuglia - vedi planimetrie doc.9).

E infatti, la deliberazione comunale ha puntualmente spiegato “che localizzando una farmacia in zona aeroportuale” (ndr ove peraltro la stessa ASS n. 2 “Isontina” aveva chiesto in passato di aprire una nuova farmacia) “verrebbe servita una zona scarsamente popolata e priva di tale servizio nonché l’aeroporto stesso”, ed inoltre che “nel caso del Complesso Commerciale Ramonda la localizzazione è funzionale in quanto contigua a zone periferiche del territorio comunale” (vedi doc.11).

Solo con nota prot.n. 18539 del 5 novembre 2012 (doc.2), la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assumendo un potestà discrezionale esclusiva della Regione di istituire in tali zone (aeroporto e centro commerciale) nuove sedi farmaceutiche, secondo i dettami dell’art. 1bis della L. 475/1968, introdotto *ex novo* dal già menzionato art. 11, 1° comma lett. b), riteneva sostanzialmente *tamquam non esset* l’individuazione compiuta dal Comune ed assegnava al Comune stesso

un nuovo termine di 15 giorni - non previsto da alcuna disposizione normativa - per procedere alla individuazione delle zone di una sola nuova sede farmaceutica, preannunciando, in difetto, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 11, comma 9, della legge di conversione n.27/2012.

Non essendo pervenuta nei 15 giorni alcuna individuazione la Regione, pretendendo esercitare i poteri sostitutivi di cui al menzionato art. 11, comma 9, con nota prot. n. 20217 del 28.11.2012, indirizzata all'ASS n. 2 "Isontina" (doc.3), invitava, testualmente detta Azienda "**ad identificare, per conto dell'Amministrazione regionale, con ogni cortese urgenza, la zona nella quale collocare la nuova farmacia** ...".

Nella medesima data, però, il Comune di Ronchi trasmetteva alla Regione una nuova deliberazione, la n. 197 del 26 novembre 2012 (doc.6), con la quale contestava l'interpretazione delle nuove disposizioni di legge propugnata dalla regione, confermava in sostanza l'indicazione delle sedi originariamente individuate con la delibera n. 75/2012, in subordine e in alternativa indicando due nuove sedi nel rione di Selz sino a via San Lorenzo, e lungo la via Redipuglia.

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con successiva nota prot.n. 20617 del 4.12.2012, replicava al Comune, da un lato, ribadendo che l'individuazione compiuta con la delibera comunale di giunta n. 75/2012 era avvenuta "***in*** (asserita) ***carezza della relativa funzione***", e, dall'altro lato, avendo - dichiaratamente - avviato l'iter per l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 11, comma 9 della Legge di conversione n. 27/2012, invitando l'Ass n. 2 "Isontina" e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Gorizia ad esprimere il loro parere sulla zona ritenuta preferibile per la collocazione di una nuova sede obbligatoria di farmacia.

Il Comune di Ronchi replicava a sua volta con nota prot.n. 30805 del 5.12.2012, ribadendo le sue posizioni e la indicazioni solo in via alternativa delle nuove sedi di Selz fino a via S.Lorenzo e di via Redipuglia (vedi doc.7)

Nel frattempo pervenivano alla Regione i pareri espressi in ordine alla individuazione della nuova sede farmaceutica, da parte

dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Gorizia (doc. 5) e da parte dell'Ass n. 2 "Isontina" (parere questo non noto al ricorrente, e sul quale ci si riserva sin d'ora la proposizione di motivi aggiunti), i quali concordavano nella collocazione della nuova sede farmaceutica "*nel rione di Selz fino a via San Lorenzo*".

\*

Sulla scorta di tali atti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione di Giunta n. 42 del 16 gennaio 2013 (pubblicata sul Bur n.5 del 30 gennaio 2013), ha ora definito il numero di nuove 49 sedi farmaceutiche e individuato "*ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DL n. 1/2012 la sede farmaceutica per il Comune di Ronchi dei Legionari nel rione di Selz fino alla via San Lorenzo*", determinando quindi di bandire il concorso straordinario per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica da utilizzarsi per l'assegnazione delle nuove 49 sedi farmaceutiche.

Ritenendo illegittima *in parte qua* la deliberazione della Giunta Regionale n.42/2013, ed illegittimi i provvedimenti, gli atti e i pareri in epigrafe indicati, espressi ed acquisiti nel procedimento cui detta deliberazione ha posto capo, in particolare nella parte in cui essa, nell'esercizio di poteri sostitutivi ex art. 11, comma 9 del D.L. n. 1/2012, ha individuato la nuova sede farmaceutica per il Comune di Ronchi dei Legionari nel Rione di Selz e fino alla via San Lorenzo, il dottor Fabio Canali, titolare della Farmacia Alla Stazione,, riservandosi sin d'ora la proposizione di ulteriori motivi aggiunti allorchè saranno conosciuti tutti gli atti della sequenza procedimentale (in relazione ai quali il ricorrente ha presentato istanza di accesso), li impugna deducendo i seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

### I

**Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art.1bis e dell'art. 2 della Legge 24.1968 n. 475 (come modificati dall'art. 11, 1°co. lett.b e lett.c del D.L. n. 1/2012 conv.in Legge 24.3.2012 n. 27).**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 9°, del D.L. n. 1/2012 conv.in Legge 24.3.2012 n. 27.**

**Eccesso di potere.**

Come già detto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha ritenuto che la individuazione di due nuove sedi farmaceutiche, nella zona dell'Aeroporto e nella zona del Centro Commerciale sito a nord-ovest, quasi verso il limite del confine comunale lungo via Redipuglia, (individuazione che il Comune di Ronchi dei Legionari ha fatto con la rituale e tempestiva delibera n. 75 del 23.4.2012, che ha anche motivatamente esposto gli elementi istruttori in base ai quali tale determinazione è stata compiuta ed è stata ritenuta rispondente ai criteri dell'art. 2 della legge n. 475/1968, nel suo nuovo testo), sia *tamquam non esset*, e ciò perché, afferma in sostanza la Regione, sulla scorta di quanto si ritiene sarebbe previsto dall'art. 1bis della Legge 2.4.1968 n. 475 (come modificato dall'art. 11, 1°co. lett.b del D.L. n. 1/2012 conv.in Legge 24.3.2012 n. 27), spetterebbe in via esclusiva alla Regione, appunto, l'individuazione di nuove sedi farmaceutiche negli aeroporti e nei centri commerciali.

Il Comune di Ronchi dei Legionari ha giustamente contestato tale interpretazione regionale, sfociata poi nell'esercizio di un illegittimo potere sostitutivo ex art. 11, comma 9 della legge di conversione n. 27/2012.

Ed invero né nell'art. 1bis e tantomeno nel successivo art. 2 della Legge 475/1968 (come modificata dalla nuova normativa) si rinvencono elementi che, da un lato, pongano vincoli di sorta ai Comuni nell'identificare le zone del loro territorio ove collocare le nuove farmacie da istituire in rapporto a quanto disposto dall'art. 1 della legge medesima, e, dall'altro, costituiscano degli ambiti territoriali di intervento riservati in via del tutto esclusiva alla Regione, ove andrebbero istituite nuove farmacie secondo i criteri indicati dall'art. 1bis.

In effetti nulla del testo e della *ratio* normativa consente di ritenere che l'astratta ed eventuale facoltà ("*possono*") delle Regioni di istituire ulteriori farmacie negli ambiti specificamente indicati, "*in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove*", escluda per converso il potere del Comune di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, previsto dall'art. 2, anche negli stessi ambiti territoriali indicati nell'art. 1 bis.



In tal senso, nulla si desume dall'art.2 che possa supportare le tesi regionali, laddove, diversamente ragionando, sarebbe invece stato sufficiente, ma anche doveroso, che la disposizione dell'art. 2 avesse semplicemente previsto che le zone che il Comune deve identificare sono tutte quelle possibili ad eccezione di quelle indicate all'art. 1bis: ma così non è stato e nulla consente di attribuire alla disposizione dell'art. 2 un significato che comporta un limite all'esercizio di un potere riconosciuto ai comuni, senza alcuna sorta di vincolo o limitazione al di fuori di quello, ovvio, che si tratti di zone del territorio comunale.

Anzi, semmai, proprio il tenore dell'art. 1bis, laddove si pone un limite all'esercizio della facoltà della Regione derivante dall'esistenza di altra sede farmaceutica - limite che si riferisce evidentemente alle farmacie esistenti "comprese le nuove" - a distanza inferiore a 400 o a 1.500 metri (lett.a e lett.b), mette in evidenza che la sede farmaceutica esistente, impediente all'individuazione della Regione di una ulteriore farmacia, potrebbe trovarsi ad una distanza compresa tra 0 e 399 metri e tra 0 e 1499 metri, e dunque, per ipotesi, anche nella stazione aeroportuale piuttosto che nelle sue immediate adiacenze, ovvero nel centro commerciale piuttosto che nell'immediata vicinanza di esso: e cioè, in altri termini, potrebbe essere proprio collocata anche nell'aeroporto o nel centro commerciale.

Né d'altra parte, come si è detto e come si ribadisce, la disposizione dell'art. 2 della legge n. 475/1968 (nuovo testo) pone dei limiti territoriali all'esercizio dei poteri di comunali di identificazione delle zone ove collocare le nuove farmacie, ovvero indica taluni determinati ambiti o luoghi esclusi dall'esercizio di tali poteri.

L'individuazione ritualmente e tempestivamente compiuta dal Comune era dunque del tutto legittima: illegittimi sono invece gli atti e i provvedimenti della Regione qui impugnati che, invocando un potere sostitutivo che nella specie non aveva alcuna ragione d'essere, e che è stato pertanto illegittimamente esercitato, hanno identificato per la nuova sede farmaceutica una zona (quella del quartiere di Selz fino a via S.Lorenzo) diversa da quelle legittimamente e correttamente individuate dal Comune, nella zona aeroportuale e nella zona del centro Commerciale Ramonda, in fondo a via Redipuglia, verso il confine del territorio comunale.

\* \* \*

## II

**Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art.11, 2°, 3° e 9°co. del D.L. n. 1/2012 conv.in Legge 24.3.2012 n. 27. Eccesso di potere.**

Anche a voler prescindere, ma non si può prescindere, dal vizio che si è sopra evidenziato, gli atti impugnati appaiono viziati anche sotto ulteriori profili.

Assume la Regione che stante l'invalidità della deliberazione comunale n. 75/2012, avvenuta, si dice, *"in carenza della relativa competenza"*, e considerata la perentorietà del termine stabilito per l'individuazione delle nuove sedi dall'art. 11, comma 2° della Legge n. 27/2012, di quella determinazione comunale non si può tener conto.

Da qui il preteso esercizio del potere sostitutivo nella individuazione della nuova sede farmaceutica nel Comune di Ronchi, ai sensi dell'art. 11, comma 9 della legge n.27/2012, in ragione del quale è stata poi identificata la zona di Selz fino a via San Lorenzo.

In realtà anche l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione è viziato.

In primo luogo è viziato perché il potere sostitutivo poteva essere esercitato dalla Regione solo in assenza di una tempestiva indicazione da parte del Comune delle zone ove collocare le nuove farmacie, cioè solo nel caso di inerzia dell'ente comunale alla identificazione di esse.

Nella specie non c'è stata alcuna inerzia da parte del Comune, cosicchè, in ogni caso alcun potere sostitutivo avrebbe potuto essere esercitato dalla Regione.

In secondo luogo, è viziato perché la Regione ha delegato l'individuazione della sede all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", in difetto di qualsiasi disposizione di legge che rendesse ammissibile tale delega ad altri soggetti.

Si legge nella nota regionale prot. n. 201217 del 28.11.2012 (doc.3) indirizzata appunto all'ASS n. 2 "Isontina", che la Regione *"invita pertanto Codesta Azienda a identificare, per conto dell'Amministrazione regionale, con ogni consentita urgenza, la zona nella quale collocare la nuova farmacia..."*.

Tale delega nell'esercizio di un potere sostitutivo riconosciuto esclusivamente alla Regione, in mancanza di una norma di legge che ciò consentisse, rende evidentemente illegittimo l'esercizio del potere sostitutivo stesso da parte della Regione, avvenuto tramite la delega data ad un soggetto terzo non delegabile.

In secondo luogo, va anche rilevato che pure la Regione non ha rispettato i termini perentori previsti dall'art. 11, comma 9 della citata legge n. 27/2012 per l'esercizio del suo potere sostitutivo nell'identificazione della sede farmaceutica.

Recita, infatti, testualmente, l'art. 11 comma 9 della legge di conversione n. 27/2012, che: *"Qualora il Comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione **entro i successivi sessanta giorni**. Nel caso in cui le Regioni o le province autonome di Trento o di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo"*.

E' dunque evidente che a seguito dell'inutile decorso del termine di sessanta giorni a far data dal 24 aprile 2012, è venuta comunque meno la possibilità per la Regione di esercitare il potere sostitutivo di cui al menzionato comma 9° per l'individuazione della nuova sede farmaceutica nel Comune di Ronchi.

Pertanto tale individuazione, effettuata con la delibera n. 42/2013, risulta compiuta, per usare la medesima espressione della Regione, *"in carenza del relativo potere"*.

Donde il vizio dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art.11, 2°, 3° e 9°co. del D.L. n. 1/2012 conv.in Legge 24.3.2012 n. 27.

\* \* \*

### III

**Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge 2.4.1968 n. 475 (come modificato dall'art. 11, 1°co. lett.c del D.L. n. 1/2012 conv.in Legge 24.3.2012 n. 27).**

**Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposto, difetto ed incongruità della motivazione.**

Oltre che per i profili sopra evidenziati, i provvedimenti e gli atti impugnati (e tra essi anche quelli assunti dal Comune di Ronchi dei Legionari per l'individuazione in via subordinata e alternativa delle nuove sedi farmaceutiche – vedi docc.6 e 7), sono altresì illegittimi nella parte in cui hanno identificato quale nuova sede di farmacia la zona di Selz fino a via San Lorenzo in sostanziale violazione dell'art. 2 della Legge n. 475/1968 (nel nuovo testo modificato).

Dispone infatti testualmente il nuovo art.2 della legge n. 475/1968: *"Al fine di assicurare una maggior accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".*

E' dunque evidente quali siano i due criteri che, ispirati alla finalità più generale di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, devono guidare le determinazioni comunali per l'individuazione delle nuove sedi di farmacia: quello di assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie e quello di garantire l'accessibilità del servizio anche alle zone del territorio più scarsamente abitate.

Parimenti evidente è che sempre in relazione a tali criteri deve essere compiuta dall'ente pubblico una adeguata istruttoria, offrendo una congrua motivazione delle decisioni assunte per garantirne il soddisfacimento.

Nella fattispecie, l'individuazione della zona di Selz fino a via San Lorenzo compiuta dalla delibera regionale impugnata (doc.1), ed in via subordinata e alternativa dal Comune (docc.6 e 7), si connota non solo come un'individuazione che disattende entrambi i criteri previsti

dall'art. 2 Legge n. 475/1968, ma anche come un'individuazione del tutto carente e incongrua sia sotto il profilo istruttorio che sotto l'aspetto motivazionale.

Va detto, anzi, che vanamente ci si affannerà a cercare negli atti impugnati (regionali e comunali) una qualche motivazione dell'individuazione compiuta, ovvero gli elementi istruttori considerati dalla Regione e dal Comune per giungere alla determinazioni poi deliberate (seppure dal Comune in via subordinata e alternativa alle zone che erano state originariamente - e legittimamente - indicate).

Infatti, nessun elemento è rinvenibile negli atti impugnati che dia contezza di una adeguata verifica delle sedi di farmacia già esistenti e della loro dislocazione sul territorio comunale.

Né è rinvenibile negli atti una ricognizione che abbia considerato la dislocazione degli abitanti sul territorio e compiuto una seppur sommaria analisi degli ambiti residenziali.

Nemmeno ci si è preoccupati di individuare le zone periferiche.

Tantomeno sono stati considerati i bacini di utenza delle farmacie esistenti e la loro attuale accessibilità da parte degli abitanti.

**Eppure non v'è dubbio che tutti questi elementi avrebbero dovuto costituire il corredo di conoscenze e di elementi necessariamente da considerare per individuare in modo motivatamente adeguato la sede della nuova farmacia, nel rispetto dei criteri guida previsti dall'art. 2 Legge n. 475/1968.**

Invece, in ragione di questa totale carenza istruttoria, nonché motivazionale, l'individuazione della nuova sede di farmacia, nel quartiere di Selz fino a via San Lorenzo, disattende completamente le finalità ed i criteri da perseguire in forza di quanto previsto dal più volte menzionato art.2.

A dimostrarlo basterebbe considerare che la zona della nuova sede individuata **si sovrappone per una sua grande parte alla sede della farmacia Alla Stazione già esistente nel quartiere di Vermeigliano**, di cui è titolare il dottor Canali, che si estende in tutto il territorio ad est della linea ferroviaria Gorizia-Monfalcone (che appunto comprende anche il quartiere di Selz)

D'altra parte, la zona della nuova sede, che si inoltra sino a via San Lorenzo, viene in tal modo ad estendersi nel centro dell'abitato

comunale, ove è già presente l'altra farmacia esistente nel Comune di Ronchi.

D'altronde il quartiere di Selz, che non può essere certo identificato come un'area "scarsamente abitata", è collocato in prossimità dell'altro più popoloso quartiere di Vermegliano, ove è collocata la farmacia del dottor Canali ed è ben collegato a tale zona con più strade, e dunque sotto questo profilo non è né una zona periferica scarsamente abitata, né tantomeno una zona che abbia problemi di accessibilità ad un servizio farmaceutico già esistente.

La collocazione della nuova sede viene a concentrare in un breve raggio del territorio comunale più densamente abitato ben tre farmacie, lasciando invece completamente sguarnito tutto la restante parte del territorio comunale, a nord, ad ovest e a sud della zona centrale di Ronchi, e soprattutto completamente sguarniti di servizio farmaceutico i quartieri realmente periferici e scarsamente abitati come quello di Soleschiano, quelli più prossimi alla zona aeroportuale, ed anche altre zone periferiche seppur maggiormente popolate, come gli abitati che si prolungano verso il confine comunale lungo la via Redipuglia.

L'individuazione della nuova sede, quindi, non garantisce né un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie, né tantomeno garantisce l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Sotto tutti i profili indicati si evidenzia perciò l'illegittimità degli atti impugnati (e pure dei pareri espressi nell'ambito del procedimento dall'Ordine dei Farmacisti - del tutto privo di concrete considerazioni sull'individuazione effettuata - e dall'Ass. n. 2 "Isontina", allo stato non noto e sul quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti) sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, e, in definitiva per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 475/1968, i cui criteri guida sono stati completamente disattesi, e sotto il profilo del difetto di motivazione.

P.Q.M.

annullarsi *in parte qua* i provvedimenti in epigrafe descritti.

Riserva di motivi aggiunti.

Vittoria di compensi e spese

Si depositeranno i documenti indicati.

Ai sensi dell'art.9 legge n.488/1999 si dichiara che la presente controversia è da ritenersi di valore indeterminabile, con un ammontare del contributo unificato pari ad Euro 650,00.


Venezia, 28 febbraio 2013

avv. Mercedes Giuseppin


avv. Vittorio Fedato



**RELAZIONE DI NOTIFICA:** Ad istanza ut supra io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio sottoindicato ho notificato copia conforme del suesteso atto:

alla **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, presso la sede della Giunta Regionale in 34124 Trieste, Piazza Unità d'Italia 1 ed ivi a mani di 

il 01/03/2013

  
VITTORIO FEDATO  
Ufficiale Giudiziario  
Corte d'Appello - Trieste

all'**AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 "ISONTINA"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nella sede in 34170 Gorizia, Via Vittorio Veneto 171, in plico raccomandato a mezzo del servizio postale

al **COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella sede municipale in 34077 Ronchi dei Legionari (Go), Piazza Unità 1, in plico raccomandato a mezzo del

servizio postale

all'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI  
GORIZIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nella sede  
dell'Ordine in 34170 Gorizia, Via Terza Armata 137, in plico  
raccomandato a mezzo del servizio postale